N. 2690/2014 R.G.T.

parti civili;

N. 12950/2012 R.G.N.R.



#### TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO SECONDA SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott. Giovanni Rossi, nell'ambito del procedimento penale indicato in epigrafe, a carico di N , nato a il , eS A , nato a imputati, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948 (il N , quale autore dell'articolo giornalistico), nonché 57 c.p. (il S , quale direttore responsabile del quotidiano " "); Vista l'istanza di legittimità costituzionale avanzata all'udienza del 12.3.2019 dalla difesa degli imputati; Letta la memoria difensiva, ex art. 121 c.p.p., depositata in cancelleria dalle costituite

### **OSSERVA**

# 1. La questione di legittimità costituzionale sollevata nel caso di specie.

Il difensore di fiducia degli imputati ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (contestata al N/ al capo A), in quanto, alla luce della costante e consolidata giurisprudenza in materia della Corte Edu (d'ora in poi, anche Corte di Strasburgo), la citata norma incriminatrice, in relazione alla pena detentiva da essa stabilita (da uno a sei anni di reclusione, congiuntamente alla pena pecuniaria della multa), sarebbe in palese contrasto con il parametro interposto dell'art. 10 CEDU, rilevante ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost., nonché con l'analogo art. 21 della Costituzione italiana. Precisamente, secondo l'assunto difensivo, anche la sola previsione astratta della possibile irrogazione di una pena detentiva in caso di diffamazione a mezzo stampa – come prevista dall'art. 13 l. 47/1948 – comporterebbe una limitazione eccessiva del diritto convenzionalmente e costituzionalmente tutelato della libertà di manifestazione del pensiero e di cronaca del giornalista, incompatibile con l'art. 10 CEDU, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu.



A tale ultimo riguardo, in particolare, a sostegno delle sue argomentazioni, la difesa richiama la recente sentenza CEDU del 7.3.2019, Sallusti c. Italia, nonché, tra le altre, la sentenza CEDU del 24.9.2013, Belpietro c. Italia. In entrambe le pronunce, infatti, la Corte Edu, condannando l'Italia per violazione dell'art. 10 CEDU, ha ribadito che la sanzione della reclusione – pur condizionalmente sospesa – è compatibile con la libertà convenzionalmente tutelata dal citato art. 10 soltanto "in casi eccezionali", cioè quando altri prevalenti diritti fondamentali possono essere lesi, come ad esempio nei discorsi d'odio e di incitazione alla violenza.

# 2. La rilevanza della q.l.c.

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 23 della I. 11 marzo 1953, n. 87, deve essere valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati.

Ebbene, nella fattispecie de qua, è di palmare evidenza la concreta rilevanza della questione sottoposta al vaglio di questo giudicante nell'ambito del procedimento penale in oggetto.

Allo stesso modo, inoltre, la questione non appare manifestamente infondata, per le argomentazioni che si espliciteranno più approfonditamente nel prosieguo; questione che, peraltro, il Tribunale ritiene di estendere, di ufficio, anche all'art. 595, comma 3, c.p., non essendo sostanzialmente divergenti i termini degli aspetti problematici in esame.

In particolare, circa la rilevanza della q.l.c., deve evidenziarsi che nel caso di specie viene contestato agli imputati – ciascuno nella sua qualità – proprio il reato di diffamazione a mezzo stampa di cui agli artt. 595 c.p. e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la cui condotta criminosa è richiamata, per *relationem*, per contestare al direttore responsabile della testata giornalistica il corrispondente reato omissivo ai sensi dell'art. 57 c.p.

Con l'articolo di giornale addebitato in imputazione, segnatamente, secondo l'ipotesi accusatoria, veniva attribuita alle persone offese diffamate una condotta determinata (di qui la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 13 della citata legge n. 47/1948), poi risultata non essere vera a seguito degli accertamenti investigativi.

A tale proposito, per comprendere appieno la palese rilevanza della q.l.c. proposta, è appena il caso di riportare testualmente in questa sede l'editto accusatorio, da cui si evince chiaramente che la fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa A.G. è una condotta di diffamazione a mezzo stampa, con la quale veniva attribuito un fatto determinato, come tale rientrante sia nella disciplina generale della diffamazione dell'art. 595, comma 3, c.p., sia nella disciplina speciale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Queste le imputazioni in contestazione:

<< N

A) del reato p. e p. dagli artt. 595 c.p. e 13 L. 47/1948, perché sul " ", inserto del quotidiano " ", offendeva la reputazione di C G , redigendo un articolo, il cui occhiello riportava: "Sequestrata un'area di 300 metri quadri, presi B e G C , dell'omonima cosca"; il cui titolo indicava: "Chiuso parking abusivo dei clan" ed il cui contenuto riportava: "Gli autori dello scempio che si consumava nel centro della città di sono due affiliati al clan . I militari... hanno fatto scattare le manette ai polsi di B C , entrambi ritenuti elementi di spicco del clan camorristico ' ... e di G ed in vari comuni dell'area e referenti locali per operante nel del clan camorristico. ... Il clan lentamente sta occupando i territori.....La cosca è dura a morire....Negli ultimi tempi, grazie all'alleanza con il clan , i si sono spostati nel con attività di riciclaggio e spaccio di droga", laddove , per come può evincersi dagli atti di indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, non risultavano affatto essere affiliati al citato clan.

In Fisciano il 27.5.2012, sede della tipografia.

S

B) del reato p. e p. dall'art. 57 c.p. perché quale Direttore Responsabile del quotidiano " ", omettendo colposamente di esercitare il necessario controllo, non impediva che il N consumasse il delitto di cui al capo A).

In Napoli, in epoca immediatamente antecedente al 27.5.2012>>

Di conseguenza, tenuto conto dell'ipotesi accusatoria appena richiamata, trattandosi evidentemente di un'ipotesi concreta di diffamazione a mezzo stampa, è doveroso che il giudizio di merito non possa essere definito a prescindere dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni legislative – di cui agli artt. 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 – riguardanti appositamente la fattispecie criminosa della diffamazione a mezzo stampa, essendo particolarmente rilevante la natura della sanzione – detentiva e/o pecuniaria – che eventualmente il giudice dovrebbe irrogare in concreto in caso di condanna.



Pertanto, secondo il Tribunale, senza alcun dubbio deve ritenersi sussistente la concreta rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative di cui agli artt. 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47.

# 3. Non manifesta infondatezza della q.l.c.

Passando al secondo requisito determinante per la proponibilità della questione di legittimità costituzionale in esame, deve evidenziarsi che quest'ultima, a giudizio del Tribunale, non può ritenersi manifestamente infondata.

Nella fattispecie concreta, più in particolare, è evidente che la questione di legittimità costituzionale attenga alla necessità di un adeguamento del diritto interno, segnatamente, del diritto penale in materia di diffamazione a mezzo stampa, al generale principio di cui all'art. 10 CEDU, così come costantemente interpretato dalla Corte di Strasburgo, anche nei recenti giudizi contro l'Italia (cfr. Sallusti c. Italia e Belpietro c. Italia cit.).

Nello specifico, considerato che l'istante sostiene l'illegittimità dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 in quanto – nella parte in cui prevede la pena detentiva – la disposizione citata violerebbe, oltre all'art. 21 Cost., il generale principio della libertà di espressione di cui all'art. 10 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost., è compito iniziale di questo giudicante individuare una interpretazione convenzionalmente conforme della disposizione scrutinata, per poi valutare, solo in un secondo momento, contemperati tutti gli altri diritti costituzionali in bilanciamento, se effettivamente la violazione del principio convenzionale in oggetto determini realmente anche la illegittimità costituzionale della disposizione legislativa nazionale.

Difatti, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sul punto, "L'interpretazione del giudice comune, ordinario o speciale, orientata alla conformità alla CEDU – le cui prescrizioni e principi appartengono indubbiamente ai vincoli derivanti da obblighi internazionali con impronta costituzionale (quelli con «vocazione costituzionale»: sentenza n. 194 del 2018) – non implica anche necessariamente l'illegittimità costituzionale della disposizione oggetto dell'interpretazione per violazione di un principio o di una previsione della CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. È ricorrente che gli stessi principi o analoghe previsioni si rinvengano nella Costituzione e nella CEDU, così determinandosi una concorrenza di tutele, che però possono non essere perfettamente simmetriche e sovrapponibili; vi può essere uno scarto di tutele,



rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più ampia. Questa Corte ha già affermato che, quando viene in rilievo un diritto fondamentale, «il rispetto degli obblighi internazionali [...] può e deve [...] costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa» (sentenza n. 317 del 2009). È quanto si è verificato da ultimo (sentenza n. 120 del 2018) con riferimento al diritto di associazione sindacale, tutelato sia dalla Costituzione (art. 39) che dalla CEDU (art. 11). Non c'è però, nel progressivo adequamento alla CEDU, alcun automatismo, come risulta già dalla giurisprudenza di questa Corte, stante, nell'ordinamento nazionale, il «predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU» (sentenza n. 49 del 2015). Da una parte, la denunciata violazione del parametro convenzionale interposto, ove già emergente dalla giurisprudenza della Corte EDU, può comportare l'illegittimità costituzionale della norma interna sempre che nelle pronunce di quella Corte sia identificabile un «approdo giurisprudenziale stabile» (sentenza n. 120 del 2018) o un «diritto consolidato» (sentenze n. 49 del 2015 e, nello stesso senso, n. 80 del 2011). Inoltre, va verificato che il bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione non conduca a una valutazione di sistema diversa - o comunque non necessariamente convergente – rispetto a quella sottesa all'accertamento, riferito al caso di specie, della violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU. Va infatti ribadito che, «[a] differenza della Corte EDU, questa Corte [...] opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante» (sentenza n. 264 del 2012); bilanciamento in cui si sostanzia tra l'altro il «margine di apprezzamento» che compete allo Stato membro (sentenze n. 193 del 2016, n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009)" (cfr., testualmente, in motivazione, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 25/19 del 24.1.2019, pubblicata in G.U. il 6.3.2019).

In estrema sintesi, la richiamata giurisprudenza della Consulta, in materia di violazione dei principi e prescrizioni CEDU, ha cristallizzato le seguenti regole generali: a) un'interpretazione convenzionalmente orientata della norma non comporta automaticamente una sua illegittimità costituzionale, in quanto può esservi nell'ordinamento interno un principio o una disposizione che tuteli un principio analogo a quello oggetto della CEDU e che si ritiene violato; b) quando la giurisprudenza della Corte Edu, in materia di diritti fondamentali, riconosca una tutela più ampia al principio violato in questione, il rispetto degli obblighi internazionali – di cui all'art.



117, co. 1, Cost. – diventa uno strumento efficace per ampliare la tutela della disciplina nazionale e così adeguarla alla normativa CEDU; c) tale ampliamento e adeguamento di tutela non è però automatico – con conseguente dichiarazione di incostituzionalità della norma interna, ai sensi dell'art. 117, co. 1, Cost., in relazione al parametro convenzionale interposto violato – ma subordinato, da un lato, al riconoscimento dell'esistenza di un orientamento stabile e consolidato della giurisprudenza della Corte Edu sul punto, dall'altro, all'assenza di un diverso principio o valore costituzionalmente tutelato che, in un bilanciamento sistematico di interessi, sia prevalente e non convergente con l'interpretazione convenzionalmente orientata.

Orbene, nel caso di specie, a parere di questo giudicante, ricorrono tutti i requisiti richiesti dalle regole generali determinate dalla Corte Costituzionale e sopra indicati, sub a), b) e c), per poter validamente sollevare la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in parola.

Più in particolare, come si vedrà subito dopo, il generale principio e diritto della libertà di espressione sancito dall'art. 10 CEDU, oggetto della giurisprudenza di Strasburgo, trova nell'ordinamento nazionale un principio e diritto speculare nella libertà di manifestazione di pensiero – e di stampa – costituzionalmente garantita dall'art. 21 Cost.

Pertanto, considerato che nel nostro ordinamento interno l'art. 21 della Costituzione garantisce una tutela – primaria e fondamentale – analoga alla libertà di espressione del pensiero assicurata dall'art. 10 CEDU, è chiaro che la giurisprudenza della Corte Edu formatasi su tale ultima disposizione possa e debba essere utilizzata quale strumento di ampliamento e adeguamento del diritto interno, in quanto con essa si riconosce una forma di tutela assai ampia, e certamente più favorevole, del diritto di manifestazione di pensiero, specificamente, nella parte in cui esclude la possibilità di prevedere – anche solo in astratto – l'applicazione di una pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa realizzata dai giornalisti, fatti salvi "i casi eccezionali".

In tal modo, quindi, risultano pienamente integrati i profili richiesti sub a) e b).

Per quanto riguarda, invece, la sussistenza dei requisiti richiesti *sub* c), ovvero l'esistenza di una costante e consolidata giurisprudenza della Corte Edu in materia, da un lato, e l'assenza di contrastanti interessi nazionali prevalenti, dall'altro, deve essere osservato quanto segue.

In primo luogo, deve evidenziarsi che la recentissima giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi proprio in un caso italiano e richiamata anche dal difensore istante (caso *Sallusti c. Italia*), si colloca nell'ambito di una costante giurisprudenza



della Corte Edu in materia di diffamazione a mezzo stampa, secondo la quale, in particolare, l'ingerenza nella libertà di espressione dei giornalisti è in palese violazione dell'art. 10 CEDU quando preveda l'applicazione di una pena detentiva al di fuori delle "ipotesi eccezionali", ove tale sanzione non è necessaria e non è proporzionata rispetto al diritto perseguito e tutelato.

In secondo luogo, poi, non si ravvisano nel nostro ordinamento interno dei principi, valori e/o diritti costituzionali che, all'esito di un giudizio di bilanciamento di interessi in conflitto, possano ritenersi concretamente prevalenti rispetto al fondamentale diritto di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., analogo alla generale libertà di espressione di cui all'art. 10 CEDU, il quale, conseguentemente, non può e non deve essere minimamente compresso con la minaccia – anche solo astratta – di una pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa, fatti salvi ovviamente "i casi eccezionali" ritenuti tali dal legislatore.

**3.1.** Circa il primo profilo (dell'esistenza di una costante giurisprudenza della Corte Edu in materia di diffamazione a mezzo stampa), più nello specifico, è opportuno qui riportare, da una parte, il testo dell'art. 10 CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, co. 1, Cost., dall'altra, quanto recentemente ribadito espressamente dalla stessa Corte di Strasburgo nel ricordato caso *Sallusti c. Italia* e dalla costante giurisprudenza Edu ivi richiamata.

L'art. 10 CEDU prevede che: "1 Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2 L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

Ebbene, in merito all'interpretazione di tale disposizione, occorre rilevare che, con la citata pronuncia del 7.3.2019 nel caso *Sallusti c. Italia*, dopo aver precisato che la questione controversa sulla natura della sanzione attiene alla valutazione circa la reale "necessità e proporzione" di una pena detentiva in caso diffamazione a mezzo stampa, quale evidente ingerenza nella libertà di espressione, la Corte Edu ha testualmente



ricordato quanto segue: "51. I principi generali relativi alla necessità di un'ingerenza nella libertà di espressione sono riassunti nelle cause Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, §§ 124-139, CEDU 2015 e Belpietro (sopra citata, §§ 47-54, ndr, Belpietro c. Italia, n. 43612/10, 24 settembre 2013). 52. In particolare, la Corte sottolinea che il criterio della "necessità in una società democratica" esige che essa determini se l'ingerenza lamentata corrispondesse a una "pressante esigenza sociale", se i motivi addotti dalle autorità nazionali per giustificare l'ingerenza fossero "pertinenti e sufficienti" e se la sanzione inflitta fosse "proporzionata al fine legittimo perseguito" (si veda Belpietro, sopra citata, §§ 49-50). [...] 59. Benché l'irrogazione delle pene sia in linea di principio una materia di competenza dei tribunali nazionali, la Corte ritiene che l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per un reato connesso ai mezzi di comunicazione, possa essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'art. 10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (si veda, Cumpana e Mazare c. Romania [GC], n. 33348/96, § 115, CEDU 2004-XI). A tale riguardo, la Corte rileva le recenti iniziative legislative da parte delle autorità italiane finalizzate, in linea con le recenti pronunce della Corte contro l'Italia, a limitare il ricorso a sanzioni penali per il reato di diffamazione, e a introdurre un'importante misura positiva, ovvero l'abolizione della pena della reclusione per il reato di diffamazione (...)".

In altri termini, alla luce dei principi generali ricordati dalla pronuncia in parola, secondo la Corte Edu, la compressione del diritto di espressione dei giornalisti mediante l'applicazione di una pena detentiva in caso di diffamazione a mezzo stampa, benché in astratto non incompatibile con il diritto convenzionale, deve considerarsi generalmente contraria all'art. 10 CEDU, poiché tale sanzione – di natura detentiva – risulta di per sé eccessiva e sproporzionata, a meno che non ricorrano "casi eccezionali" di gravi lesioni di ulteriori diritti fondamentali, quali, a titolo solo esemplificativo, i discorsi d'odio e di istigazione alla violenza.

Difatti, nel caso di specie, escludendo la sussistenza di una tale ipotesi eccezionale, pur a fronte di un legittimo fine di tutela dell'altrui reputazione, la Corte Edu ha ritenuto non giustificata la condanna a pena detentiva irrogata al Sallusti, affermando conclusivamente che, in sostanza: "Tale sanzione, per sua stessa natura, ha inevitabilmente un effetto dissuasivo (si veda, mutatis mutandis, Kapsis e Danikas c. Grecia, n. 52137/12, § 40, 19 gennaio 2017). Il fatto che la pena detentiva del ricorrente sia stata sospesa non modifica tale conclusione, in quanto la singola



commutazione di una pena detentiva in una sanzione pecuniaria è una misura soggetta al potere discrezionale del Presidente della Repubblica italiana."

A tale riguardo, più in particolare, per comprendere pienamente il ragionamento giuridico costantemente svolto dalla Corte Edu in merito alla reale natura della pena detentiva comminata in astratto in caso di diffamazione a mezzo stampa e, quindi, all'apprezzamento dell'effettiva proporzionalità e necessità dell'ingerenza sulla libertà di espressione mediante la minaccia di tale pena, è illuminante riportare in questa sede le specifiche argomentazioni sostenute dalla Corte Edu nella causa *Cumpana e Mazare c. Romania*, n. 33348/96, §§ 113-115, come riportate testualmente – e condivise – dalla citata sentenza *Belpietro c. Italia*, n. 43612/10 del 24 settembre 2013, i cui principi generali, come appena evidenziato, sono stati da ultimo interamente confermati e ribaditi proprio nella sentenza *Sallusti c. Italia* del 7.3.2019.

Con le predette argomentazioni, infatti, la Corte Edu afferma espressamente che: <<113. Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, se non il dovere, in virtù dei loro obblighi positivi derivanti dall'art. 8 della Convenzione, di disciplinare l'esercizio della libertà di espressione in modo da garantire che la legge tuteli adeguatamente la reputazione degli individui, essi devono evitare, facendolo, di adottare misure idonee a dissuadere i media dallo svolgere il loro compito di avvisare il pubblico in caso di apparenti o presunti abusi dei pubblici poteri. I giornalisti di inchiesta potrebbero mostrarsi reticenti a esprimersi su questioni di interesse generale (...) se corrono il rischio di essere condannati, quando la legislazione prevede sanzioni di questo tipo per gli attacchi ingiustificati contro la reputazione altrui, a pene detentive o che comportano il divieto di esercitare una professione. 114. L'effetto dissuasivo che il timore di sanzioni di questo tipo comporta per l'esercizio da parte dei giornalisti della loro libertà di espressione è evidente (...). Nocivo per la società nel suo complesso, fa anch'esso parte degli elementi da prendere in considerazione in sede di valutazione della proporzionalità – e dunque della giustificazione – delle sanzioni inflitte (...). 115. Se la fissazione delle pene è, in linea di principio, appannaggio dei giudici nazionali, la Corte considera che una pena detentiva inflitta per un reato commesso nell'ambito della stampa sia compatibile con la libertà di espressione giornalistica sancita dall'art. 10 solo in circostanze eccezionali, in particolare quando altri diritti fondamentali siano gravemente lesi, come nel caso, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza (...).>>.

In definitiva, come emerge palesemente dal testo delle richiamate motivazioni, secondo la Corte Edu, salvo i "casi eccezionali", la previsione di una pena detentiva



per i reati di diffamazione a mezzo stampa deve essere generalmente ritenuta sproporzionata e non giustificata, in quanto l'effetto assolutamente dissuasivo derivante già dalla semplice minaccia dell'applicazione di tale sanzione – detentiva – risulterebbe di per sé eccessivamente limitativo della libertà di espressione giornalistica di cui all'art. 10 CEDU.

**3.2.** Circa il secondo profilo (nella specie, l'assenza di un valore costituzionale prevalente e contrastante con il diritto convenzionalmente tutelato), come già anticipato, è appena il caso di ricordare nuovamente che il nostro ordinamento interno prevede una disposizione analoga all'art. 10 CEDU, in particolare, l'art. 21 Cost., che, al pari della disposizione convenzionale, garantisce un ruolo primario ed essenziale nella vita democratica del paese alla libertà di manifestazione del pensiero, in tutte le sue forme, quindi anche in quella giornalistica, tanto è vero che, al secondo comma, la disposizione costituzionale citata tutela espressamente anche la libertà di stampa.

Di converso, non sono ricavabili nell'ordinamento interno valori e/o principi costituzionali superiori che assumano, in via generale, prevalenza assoluta rispetto al diritto di cui all'art. 21 Cost. e, quindi, anche rispetto al fondamentale diritto convenzionale di cui all'art. 10 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Peraltro, il dato che non vi sia nell'ordinamento nazionale un interesse prevalente che impedisca di adottare un'interpretazione convenzionalmente orientata delle disposizioni legislative in questione, è dimostrato dalla circostanza storica che il legislatore italiano, ormai da tempo, ha al suo esame diversi disegni di legge proprio per la modifica della disciplina sanzionatoria in materia di reati a mezzo stampa, anche in ossequio delle recenti sentenze di condanna pronunciate contro l'Italia dalla Corte Edu in materia.

Ancora una volta, è estremamente emblematico quanto ricordato testualmente dalla Corte Edu sul punto nel caso Sallusti c. Italia, ove si dà atto, tra l'altro, del parere espresso dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (c.d. "Commissione di Venezia") sulla questione della compatibilità della legislazione italiana in materia di diffamazione con l'art. 10 della Convenzione: "32. In data 9 novembre 2013 la Commissione di Venezia, mediante Parere n. 715/2013 ("Parere sulla legislazione italiana in materia di diffamazione") osservò che era in corso una riforma della legislazione in materia di diffamazione ([.....]): le modifiche proposte prevedevano, inter alia, la limitazione del ricorso a disposizioni penali, l'abolizione della reclusione quale possibile pena e un importo massimo per le sanzioni pecuniarie, che mancava nell'art. 595 commi 3 e 4 del codice penale (abrogato dal Disegno di



legge). La Commissione di Venezia era dell'opinione che le sanzioni pecuniarie di importo elevato costituissero "una minaccia avente un effetto dissuasivo quasi pari alla reclusione" ma ricordò anche che ciò doveva essere considerato "un notevole miglioramento, in conformità agli inviti del Consiglio d'Europa a sanzioni più miti per il reato di diffamazione". 33. La Commissione di Venezia, tuttavia, benché soddisfatta delle modifiche proposte, osservò che il disegno di legge, presentato nel 2013, era ancora pendente dinanzi alla Commissione Permanente Giustizia del Senato".

Orbene, ciò ricordato, nonostante questi opportuni miglioramenti profilati dallo stesso legislatore italiano, non può che prendersi atto che, allo stato, nessuna modifica legislativa è intervenuta in materia di reato di diffamazione a mezzo stampa, che continua ad essere punito, pertanto, con la pena detentiva – sola o congiunta alla pena pecuniaria – proprio dagli artt. 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 qui oggetto della q.l.c. in esame.

3.3. Volendo individuare una interpretazione convenzionalmente orientata, dunque, alla luce della giurisprudenza della Corte Edu sopra analizzata, non essendovi principi e/o diritti costituzionali contrastanti e prevalenti, si dovrebbe sostenere che la disposizione dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, punisca con la pena detentiva – congiuntamente alla pena pecuniaria – esclusivamente le condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestano i caratteri dell'eccezionalità, ovvero i cosiddetti "casi eccezionali" cui fa riferimento la stessa Corte Edu.

Tuttavia, in ossequio al generale principio di tassatività e determinatezza, quale corollario del supremo principio di legalità in materia penale sancito dall'art. 25 Cost., non è compito di questo giudice integrare la norma incriminatrice di questo ulteriore requisito normativo dell'eccezionalità, i cui precisi contorni e confini, peraltro, dovrebbero pur sempre essere determinati puntualmente dal legislatore, cui spetta in via esclusiva il potere di legiferare in materia penale, essendo i giudici, ai sensi dell'art. 101, co. 1, Cost., soggetti soltanto alla legge.

A tale ultimo proposito, occorre precisare che questo Tribunale è consapevole che la giurisprudenza di legittimità in materia – il cosiddetto diritto vivente – nelle occasioni in cui si è pronunciata in materia di diffamazione a mezzo stampa ha sostenuto una compatibilità convenzionale e costituzionale della pena detentiva irrogata.

Sotto questo profilo, in particolare, è necessario evidenziare che, in quelle occasioni, la Cassazione ha asserito la compatibilità di una condanna a pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa ritenendo che, nei singoli casi di specie,



ricorressero gli estremi delle "ipotesi eccezionali" di cui alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Tuttavia, a seguito dei ricorsi dei condannati alla Corte Edu, è stata poi la stessa giurisprudenza di Strasburgo a negare categoricamente che ricorressero nei casi di specie le "ipotesi eccezionali" invece originariamente ritenute sussistenti dalla Corte di Cassazione (cfr. Belpietro c. Italia, Sallusti c. Italia).

Sul punto, è significativo ricordare quanto icasticamente asserito da ultimo dalla Corte Edu in merito alla decisione adottata dalla Corte di Cassazione nel caso Sallusti c. Italia (di conferma della sentenza di condanna a pena detentiva) circa la sussistenza di una "ipotesi eccezionale", poi, in realtà, negata in concreto dai giudici di Strasburgo: "Con sentenza del 26 settembre 2012, depositata nella pertinente cancelleria in data 23 ottobre 2012, la Corte di Cassazione confermò le conclusioni della Corte di appello, valutando, inter alia, la compatibilità della condanna e della pena inflitta alla luce della giurisprudenza della Corte. In particolare, la Corte di Cassazione tentò di giustificare l'irrogazione di una pena detentiva, sostenendo che il caso presentava circostanze eccezionali. In particolare, l'irrogazione della pena detentiva era stata giustificata da una serie di fattori concorrenti, quali la sussistenza della circostanza aggravante della "attribuzione di un fatto determinato"; la personalità del ricorrente, i suoi precedenti penali (in quanto il ricorrente era recidivo) e il fatto che la pubblicazione di informazioni false aveva leso la reputazione del G.C., un magistrato".

Come anticipato, però, non condividendo le motivazioni della Cassazione, la Corte Edu non ha poi ritenuto sussistente nel caso di specie alcuna "ipotesi eccezionale", come peraltro aveva già fatto anche nel precedente caso "Belpietro c. Italia".

Detto tutto questo, è evidente che la richiamata giurisprudenza di legittimità non possa essere presa in considerazione come parametro di interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata, in quanto, come appena sottolineato, la stessa si è poi rivelata, a posteriori, contraria all'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte Edu in materia, che nelle due occasioni di condanna a pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa non ha in effetti riconosciuto la sussistenza di alcuna "ipotesi eccezionale".

# 4. La q.l.c. dell'art. 595 c.p.

Tutte le argomentazioni sopra esposte, come già anticipato, possono essere estese, mutatis mutandis, anche alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 595, co. 3, c.p., con la



quale in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa (o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico) il legislatore punisce l'autore del reato con la pena detentiva della reclusione alternativamente alla pena pecuniaria della multa non inferiore ad € 516.

La fattispecie in questione, infatti, differisce dalla diffamazione a mezzo stampa aggravata di cui all'art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 soltanto perché, a differenza di quest'ultima, in essa non viene attribuito un fatto determinato alla persona offesa.

A tale proposito, invero, per quel che qui rileva, deve evidenziarsi che il dato normativo che la pena detentiva sia prevista astrattamente solo come alternativa – e non congiunta – alla pena pecuniaria non consente di poter effettuare valutazioni differenti rispetto a quanto tutto sopra considerato in merito alla tutela della libertà di espressione, di cui all'art. 21 Cost. e 10 CEDU, quest'ultimo così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu.

Difatti, come sopra ampiamente evidenziato, a prescindere dalla scelta di voler irrogare concretamente la sanzione pecuniaria piuttosto che la pena detentiva, rimessa alla discrezionalità del singolo giudice, tenuto conto di tutte le contingenze del caso di specie e bilanciate tutte le circostanze (aggravanti ed attenuanti) eventualmente ritenute sussistenti, è già la stessa previsione astratta di una pena detentiva – quindi la comminazione legislativa della stessa – ad essere eccessivamente limitativa del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero, come tale in evidente violazione degli artt. 10 CEDU e 21 Cost.

#### 5. Parametri interni.

Oltre al parametro convenzionale interposto dell'art. 10 CEDU, rilevante ai sensi dell'art. 117, co. 1, Cost., è evidente che le disposizioni normative qui in esame siano contrarie anche ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 21 e 25 Cost.

Difatti, per tutte le argomentazioni sopra esposte, la previsione – anche solo astratta – di una pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa sarebbe manifestamente irragionevole e totalmente sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione di pensiero, anche nella forma del diritto di cronaca giornalistica, fondamentale diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., la cui tutela, in assenza di contrari interessi giuridici interni prevalenti, non può che essere favorevolmente estesa nelle forme stabilite dalla giurisprudenza della Corte Edu, eliminando così, salvi i "casi eccezionali", anche la mera comminazione di qualunque pena detentiva.

Di conseguenza, a seguito di un contemperato bilanciamento dei diversi valori costituzionali contrapposti, la libertà di manifestazione di pensiero, da un lato, e la libertà personale dell'individuo, dall'altro, la previsione legislativa di una pena detentiva per i reati a mezzo stampa risulterebbe finanche contraria al supremo principio costituzionale di necessaria offensività, di cui all'art. 25 Cost., in quanto totalmente sproporzionata, irragionevole e non necessaria rispetto al bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in questione, ovvero il rispetto della reputazione personale.

In caso contrario, infine, nel mantenere la previsione della pena detentiva nelle fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, vi sarebbe anche un'evidente violazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27, co. 3, Cost., attesa la inidoneità della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa.

Difatti, anche alla luce della analizzata giurisprudenza della Corte Edu, se la pena detentiva – al di fuori dei casi eccezionali – è sempre sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa, da un lato, dal punto di vista della prevenzione generale, certamente la generalità dei consociati non sarebbe culturalmente orientata ad astenersi dal commettere una condotta diffamatoria a mezzo stampa per la quale lo Stato italiano prevede una pena detentiva che però la Corte Edu ritiene sproporzionata e, quindi, non irrogabile in concreto; dall'altro, invece, e soprattutto, dal punto di vista specialpreventivo, sicuramente ogni singolo giornalista e, quindi, il direttore responsabile della testata giornalistica non sarebbero effettivamente dissuasi dal non pubblicare articoli di stampa diffamatori, considerato che la pena detentiva prevista dalla legge italiana per tale condotta criminosa comunque non sarebbe a loro applicabile in concreto, perché, secondo la giurisprudenza Edu, considerata sempre sproporzionata e come tale "non necessaria in una società democratica", in quanto eccessivamente limitativa della fondamentale libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU e dall'art. 21 Cost.

Per tutti i motivi sopra esposti, in conclusione, secondo il Tribunale, deve essere sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 595, co. 3, c.p. e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come indicato in dispositivo.



# P.Q.M.

Visti gli art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 159, co. 1, c.p.,

#### solleva

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 595, co. 3, c.p. e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché in violazione degli artt. 3, 21, 25, 27 Cost., nonché dell'art. 117, co. 1, Cost. in relazione all'art. 10 CEDU, per le ragioni di cui in motivazione;

# dispone

l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte Costituzionale;

### dispone

la sospensione del procedimento penale e dichiara sospesi i termini di prescrizione come per legge;

#### ordina

la notificazione della presente ordinanza, letta alle parti in udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Salerno, il 9.4.2019

Il Giudice

Dott. Giovanni Rossi